

COMUNE DI PEDARA
Comune di classe quarta (aumento 20%)
D. Lgs. n° 507 del 15.11.1993 e successive modifiche ed integrazioni
Tariffa relativa alla Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche

OCCUPAZIONI PERMANENTI (art. 44)

La tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base di cui al prospetto che segue:

	TIPOLOGIA OCCUPAZIONE	Riferimento art. D. Lgs. N° 507 del 15.11.1993	Tariffa mq./anno per categoria (salvo diversa indicazione)	
			1^ categoria	2^ categoria
a	Occupazione di suolo pubblico.	Art. 44, c. 1 lett. A	26,65	15,99
b	Per la occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta del 65%.	Art. 44, c. 1 lett. C	9,33	5,60
c	Per le occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30%.	Art. 44, c. 2	7,99	4,80
d	Per i passi carrabili la tariffa è ridotta del 50%.	Art. 44, c. 3, 8	13,32	7,99
e	Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che sulla base di elementi di carattere oggettivo risultano non utilizzabili e, comunque di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa ordinaria è ridotta del 70%.	Art. 44, c. 9	7,99	4,80
f	Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi (canone da calcolare sul numero complessivo di utenze per i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, che non può essere inferiore a €. 516,46)	Art. 18 L. 488/99 (Legge Finanziaria 2000)	0,77	0,77
g	Distributori di carburante (occupazione di suolo e di sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a 4 mq). (Vedere nota sottostante)	Art. 48, c. 1	a) Centro abitato	€ 37,18
			b) Zona limitrofa	€ 30,99
			Sobborghi / Periferie	€ 18,59
			d) Frazioni	€ 6,20
h	Occupazione di suolo e soprasuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi. Tassa annuale per apparecchio:	Art. 47, c. 7	a) Centro abitato	€ 12,39
			b) Zona limitrofa	€ 9,30
			c) Sobborghi /Perif. e Fraz.	€ 6,20

La tassa è applicata per i distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3000 litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore, la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura di capacità. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa nella misura sopra stabilita, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri ed alle tariffe normali.

COMUNE DI PEDARA
Comune di classe quarta (aumento 20%)
D. Lgs. n° 507 del 15.11.1993 e successive modifiche ed integrazioni
Tariffa relativa alla Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche

OCCUPAZIONI TEMPORANEE (art. 45)

La Tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

	TIPOLOGIA OCCUPAZIONE	Riferimento art. D. Lgs. N° 507 del 15.11.1993	Tariffa mq./giorno per categoria (salvo diversa indicazione)	
			1^ categoria	2^ categoria
a	Occupazione ordinaria di suolo pubblico - Tariffe	Art. 45, c. 2	€ 1,86	€ 1,12
b	Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta del 50%.	Art. 45, cc. 1 e 2	€ 0,93	€ 0,56
c	Per le occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30%.	Art. 45, c. 3	€ 0,56	€ 0,33
d	Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50%.	Art. 45, c. 4	€ 2,79	€ 1,67
e	Le tariffe di cui al punto a) sono ridotte:	Art. 45, c. 5		
	- del 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il prodotto;		€ 0,93	€ 0,56
	- del 80% per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;		€ 0,37	€ 0,22
	- del 50% le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46 lett. D, D. Lgs. 597/93 (occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo);		€ 0,93	€ 0,56
f	Per le occupazioni con autovettura di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è ridotta del 50%.	Art. 45, c. 6	€ 0,93	€ 0,56
g	Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, le tariffe sono ridotte del 50%.	Art. 45, c. 6bis	€ 0,93	€ 0,56
h	Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, la tariffa è ridotta del 80%.	Art. 45, c. 7	€ 0,37	€ 0,22
i	Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese, o che si verificano con carattere ricorrente, per le quali è disposta la riscossione mediante convenzione, la tariffa è ridotta del 50%.	Art. 45, c. 8	€ 0,93	€ 0,56

OCCUPAZIONI TEMPORANEE (art. 47, comma 5)

1)	Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/93, la tassa è determinata in misura forfettaria, in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio: - fino ad un km lineare - superiore ad un km lineare (la tassa è maggiorata del 50%)	
		€ 6,20
2)	Occupazione di durata da 31 a 90 giorni (la tassa di cui al punto 1 è maggiorata del 30%): fino ad un km lineare superiore ad un km lineare (la tassa è maggiorata del 50%)	€ 8,26
		€ 12,09
3)	Occupazione di durata da 91 a 180 giorni (la tassa di cui al punto 1 è maggiorata del 50%): - fino ad un km lineare - superiore ad un km lineare	€ 9,30
		€ 13,94
4)	Occupazione di durata superiore a 180 (la tassa di cui al punto 1 è maggiorata del 100%): - fino ad un km lineare - superiore ad un km lineare	€ 12,39
		€ 18,59

Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507

Art. 49 - Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

Decreto Legge 19 Maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77

Art. 181 - Sostegno delle imprese di pubblico esercizio

1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n.287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito con modificazioni

dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446.

1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, sono esonerati, dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020, dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, e del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446.

1-ter. I comuni rimborsano le somme versate nel periodo indicato al comma 1-bis.

1-quater. Per ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 12,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, il decreto e' comunque adottato.

2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici gia' concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.

4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 e' disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380.

4-bis. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività'.

4-ter. Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove necessario, agli operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all'esito dei procedimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione.

5. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 il decreto medesimo e' comunque adottato.

6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265.